

(N. 1222)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, BOMBARDIERI, TRIGLIA  
e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1980

Estensione alle vigilatrici d'infanzia dei benefici previsti  
dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), dispone che il personale femminile iscritto alla CPDEL munito di diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, possa chiedere il riscatto del biennio corrispondente al corso di studi compiuto presso la scuola convitto.

Dal suddetto disposto è stata invece esclusa la vigilatrice d'infanzia, benchè la successiva legge istitutiva delle scuole convitto professionali apposite (articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 — Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale) faccia preciso riferimento agli articoli 130 e 131 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Ciò è tanto più incomprensibile ed ingiusto in quanto le due professioni appartenono alla categoria delle « professioni sani-

tarie ausiliarie » ed in quanto per il conseguimento dei rispettivi diplomi di Stato sono richiesti gli stessi requisiti di ammissione alle relative scuole convitto professionali, la stessa durata biennale dei corsi teorici e pratici con tirocinio frequentati in internato (articolo 135 ed articolo 8 delle leggi istitutive, rispettivamente per le due distinte e parallele professioni infermieristiche).

La professione di vigilatrice d'infanzia, poi, è oggi assai diffusa e la tendenza è indirizzata verso una sempre maggiore richiesta di questo tipo di preparazione professionale.

Appare, quindi, non solo equo, ma doveroso porre fine alla disparità di trattamento a svantaggio delle vigilatrici d'infanzia, estendendo a coloro che sono titolari di diploma rilasciato da scuola convitto istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, il beneficio previsto dall'articolo 24 della citata legge n. 1646 del 22 novembre 1962.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È esteso alle vigilatrici d'infanzia il beneficio di cui all'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente la facoltà di riscatto degli anni di studio compiuti per il conseguimento del relativo diploma presso le scuole istituite a termini dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, e successive modifiche ed integrazioni, anche in ordine alla durata del corso stesso.

Gli anni ammessi a riscatto, come previsto al precedente comma, vanno ridotti dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei, di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.